



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 8/17

Lussemburgo, 26 gennaio 2017

Sentenze nelle cause C-604/13 P Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione, C-609/13 P Duravit AG, Duravit SA e Duravit BeLux SPRL/BVBA/Commissione, C-611/13 P Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH/Commissione, C-613/13 P Commissione/Keramag Keramische Werke GmbH, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA, Pozzi Ginori SpA e Sanitec Europe Oy, C-614/13 P Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA/NV e Hüppe BV/Commissione, C-618/13 P Zucchetti Rubinetteria SpA/Commissione, C-619/13 P Mamoli Rubinetteria SpA/Commissione, C-625/13 P Villeroy & Boch AG/Commissione, C-626/13 P Villeroy & Boch Austria GmbH/Commissione, C-636/13 P Roca Sanitario SA/Commissione, C-637/13 P Laufen Austria AG/Commissione, C-638/13 P Roca SARL/Commissione, C-642/13 P Villeroy & Boch Belgium SA/Commissione e C-644/13 P Villeroy & Boch SAS/Commissione

Stampa e Informazione

La Corte rigetta la maggior parte delle impugnazioni proposte dalle società che hanno partecipato all'intesa sul mercato delle ceramiche sanitarie e delle rubinetterie

Con decisione del 23 giugno 2010¹, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale pari a più di EUR 622 milioni a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetterie a causa della loro partecipazione ad un'infrazione unica e continuata nello specifico settore. Secondo la Commissione, tali imprese hanno partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 nei seguenti territori: Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. La Commissione ha concluso che il coordinamento degli aumenti annuali di prezzo e di altri elementi attinenti alla fissazione dei prezzi nonché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali riservate, cui avevano proceduto tali imprese, configuravano un'intesa. A parere della Commissione, i prodotti interessati da detta infrazione erano gli articoli di rubinetteria, i box doccia e i relativi accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica.

Talune società sanzionate dalla Commissione hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione e/o la riduzione delle ammende inflitte.

Con sentenze del 16 settembre 2013², il Tribunale, da un lato, ha annullato parzialmente la decisione della Commissione per quanto concerne talune di dette società, riducendo, in alcuni casi, le ammende inflitte nei loro confronti³ e, dall'altro, ha respinto i restanti ricorsi proposti⁴.

¹ Decisione della Commissione C (2010) 4185 definitivo, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria).

² Sentenze: [T-364/10](#), [T-368/10](#), cause riunite [T-373/10](#), [T-374/10](#), [T-382/10](#) e [T-402/10](#), [T-375/10](#), [T-376/10](#), [T-378/10](#), [T-380/10](#), [T-386/10](#), cause riunite [T-379/10](#) e [T-381/10](#), [T-396/10](#), [T-408/10](#), [T-411/10](#), [T-412/10](#) (vedasi comunicato stampa n. [108/13](#)).

Alcune società nonché la Commissione hanno successivamente proposto impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia avverso tali sentenze.

Con le sue sentenze odierne, **la Corte rigetta le impugnazioni delle seguenti società: Aloys F. Dornbracht, Duravit BeLux e le società tedesca e francese Duravit, Hansa Metallwerke, Hansa Nederland, Hansa Italiana, Hansa Belgium, Hansa Austria, Masco, Hansgrohe Deutschland Vertriebs, Hansgrohe Handelsgesellschaft, le società tedesca, belga, francese, italiana e olandese Hansgrohe, Hüppe Belgium, le società austriaca, belga e olandese Hüppe, Zucchetti Rubinetteria, Mamoli Rubinetteria, Villeroy & Boch Austria, Roca Sanitario, Roca, Villeroy & Boch Belgium nonché le società tedesca e francese Villeroy & Boch.** Tuttavia, dichiarando che la motivazione del Tribunale è viziata da errori di diritto, la Corte procede ad una sostituzione della motivazione della sentenza impugnata in alcune di tali cause.

Per quanto concerne la **Keramag Keramische Werke**, già denominata Keramag Keramische Werke, **la Koralle Sanitärprodukte, la Koninklijke Sphinx, la Allia, la Produits Céramiques de Touraine, la Pozzi Ginori e la Sanitec Europe**, la Corte esamina l'impugnazione della Commissione e constata che, in primo luogo, il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione nonché le norme in materia di prova, avendo negato qualunque valore probatorio alle dichiarazioni della Roca rese nell'ambito della sua domanda di trattamento favorevole, basandosi esclusivamente sul punto 586 della decisione controversa, che riassume un altro documento, senza esaminare il punto 556 di quest'ultima, che fa riferimento a tali dichiarazioni, né il relativo contenuto. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la Commissione fosse tenuta a fornire prove supplementari per il motivo che una dichiarazione resa nell'ambito di una domanda di trattamento favorevole non può corroborarne un'altra. Del pari, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel richiedere che la tabella relativa alla riunione dell'Association française des industries de céramique sanitaire (Associazione francese delle industrie di ceramica sanitaria) (AFICS) del 25 febbraio 2004 dimostrasse, di per sé sola, l'esistenza dell'infrazione di cui trattasi, senza prendere in considerazione le altre prove e le ulteriori spiegazioni come, in particolare, quelle contenute nella domanda di trattamento favorevole della Ideal Standard. Inoltre, il Tribunale ha errato nell'astenersi dall'esaminare se le tabelle mensili contenenti cifre riservate sulle vendite consentissero di avvalorare le dichiarazioni della Ideal Standard e della Roca. Pertanto, la Corte annulla la sentenza corrispondente del Tribunale nella misura in cui esso: 1) ha annullato parzialmente la decisione della Commissione a seguito di un esame incompleto di quest'ultima e degli elementi di prova, 2) ha concluso che un elemento di prova corroborativo non potesse avvalorare la fissazione dei prezzi in occasione della riunione dell'AFICS, 3) non ha esaminato il valore probatorio di taluni elementi di prova menzionati nella decisione della Commissione e 4) ha ommesso di verificare se gli elementi di prova, esaminati complessivamente, potessero rafforzarsi reciprocamente. La Corte decide di rinviare la causa dinanzi al Tribunale per quanto concerne la parte annullata della sentenza in questione.

Riguardo alla **Laufen Austria**, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella misura in cui quest'ultimo ha rilevato che la Commissione non aveva errato nel prendere in considerazione il fatturato del gruppo Roca ai fini dell'applicazione del limite massimo del 10 % in relazione al periodo per il quale la Laufen Austria è stata ritenuta unica responsabile dell'infrazione. In proposito, la Corte osserva che, poiché una società controllante non può essere ritenuta responsabile di un'infrazione commessa dalla sua controllata prima della data di acquisizione di quest'ultima, la Commissione, ai fini del calcolo del limite massimo del 10 %, deve tener conto del fatturato proprio di tale controllata, realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione che sanziona l'infrazione. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di

³ Ciò vale per: la Keramag Keramische Werke (Germania), la Koralle Sanitärprodukte (Germania), la Koninklijke Sphinx (Paesi Bassi), la Allia (Francia), la Produits Céramiques de Touraine (PCT, Francia), la Pozzi Ginori (Italia), la Sanitec Europe (Finlandia), la Wabco Europe (Belgio), la Wabco Austria (Austria), la Trane (Stati Uniti), la Ideal Standard Italia (Italia), la Ideal Standard (Germania), la Roca Sanitario (Spagna), la Roca (Francia), la Villeroy & Boch (Germania), la Duravit (Germania, Francia e Belgio).

⁴ Ciò vale per: la Masco Corp (Stati Uniti), la Mamoli Rubinetteria SpA (Italia), la Zucchetti Rubinetteria SpA (Italia), la Rubinetteria Cital SpA (Italia), la Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Germania), la Hansa Metallwerke AG e a. (Germania), la Laufen Austria AG (Austria), la Villeroy & Boch Austria GmbH (Austria), la Villeroy e Boch SAS (Francia) e la Villeroy & Boch –Belgium (Belgio).

diritto nel rilevare che, qualora si proceda ad una distinzione tra un primo periodo, per il quale la controllata è considerata come unica responsabile dell'infrazione, e un secondo periodo, in relazione al quale la società controllante è considerata solidalmente responsabile con la sua controllata dell'infrazione, il diritto dell'Unione non impone alla Commissione di verificare se la quota dell'ammenda per il cui pagamento la società controllante non è considerata responsabile in solido rispetti il limite del 10% del fatturato della sola controllata. La Corte decide di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda di riduzione dell'ammenda inflitta.

Intesa delle ceramiche sanitarie e delle rubinetterie

<u>Società</u>	<u>Ammende inflitte dalla Commissione</u>	<u>Decisione del Tribunale</u>	<u>Decisione della Corte</u>
Duravit (Germania) Duravit (Francia) Duravit BeLux (Belgio)	EUR 25,23 milioni alla Duravit EUR 2,47 milioni in solido alla Duravit BeLux e alla Duravit EUR 1,57 milione congiuntamente e in solido alla Duravit e alla Duravit	Annullamento parziale Ammende confermate <u>T-364/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-609/13 P</u>
Villeroy & Boch Austria (Austria) Villeroy & Boch (Germania) Villeroy et Boch (Francia) Villeroy & Boch Belgium (Belgio)	EUR 54,44 milioni alla Villeroy & Boch (società controllante) EUR 6,08 milioni in solido alla Villeroy & Boch Austria e alla Villeroy & Boch EUR 2,94 milioni in solido alla Villeroy & Boch Belgium e alla Villeroy & Boch EUR 8,07 milioni in solido alla Villeroy & Boch France e alla Villeroy & Boch TOTALE: EUR 71,53 milioni	Annullamento parziale Ammende confermate <u>T-373/10</u> <u>T-374/10</u> <u>T-382/10</u> <u>T-402/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-625/13 P</u> , <u>C-626/13 P</u> , <u>C-642/13 P</u> e <u>C-644/13 P</u>
Hansa Metallwerke (Germania) Hansa Nederland (Paesi Bassi) Hansa Italiana (Italia) Hansa Belgium (Belgio) Hansa Austria (Austria)	EUR 10,33 milioni alla Hansa Metallwerke EUR 2,25 milioni in solido alla Hansa Austria e alla Hansa Metallwerke EUR 2,07 milioni in solido alla Hansa Italiana e alla Hansa Metallwerke EUR 112 974 in solido alla Hansa Belgium e alla Hansa Metallwerke EUR 0 alla Hansa Nederland BV e	Rigetto del ricorso Ammende confermate <u>T-375/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-611/13 P</u>

	alla Hansa Metallwerke AG		
Mamoli Rubinetteria (Italia)	EUR 1,04 milione	Rigetto del ricorso Ammenda confermata <u>T-376/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-619/13 P</u>
Masco (Stati Uniti) Hansgrohe (Germania) Hansgrohe Deutschland Vertriebs (Germania) Hansgrohe Handelsgesellschaft (Austria) Hansgrohe (Belgio) Hansgrohe (Paesi Bassi) Hansgrohe (Francia) Hansgrohe (Italia) Hüppe (Germania) Hüppe (Austria) Hüppe Belgium (Belgio) Hüppe (Paesi Bassi)	Nessuna ammenda inflitta	Rigetto del ricorso <u>T-378/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-614/13 P</u>
Keramag Keramische Werke (Germania) Koralle Sanitärprodukte (Germania) Koninklijke Sphinx (Paesi Bassi) Allia (Francia) Produits Céramiques de Touraine (PCT, Francia) Pozzi Ginori (Italia) Sanitec Europe (Finlandia)	EUR 9,87 milioni alla Sanitec Europe EUR 26,07 milioni in solido alla Keramag e alla Sanitec Europe EUR 1,40 milione in solido alla Sphinx e alla Sanitec Europe EUR 4,58 milioni in solido alla Allia e alla Sanitec Europe EUR 2,53 milioni in solido alla PCT, alla Allia e alla Sanitec Europe EUR 4,52 milioni in solido alla Pozzi Ginori e alla Sanitec Europe EUR 5,23 milioni in solido alla	Annullamento parziale Ammende annullate per la Allia e la PCT Importo in solido dell'ammenda limitato a EUR 50,58 milioni anziché EUR 57,69 milioni <u>T-379/10</u> <u>T-381/10</u>	Annullamento della sentenza Rinvio della causa dinanzi al Tribunale <u>C-613/13 P</u>

	Koralle e alla Sanitec Europe EUR 3,50 milioni alla Koralle		
Aloys F. Dornbracht (Germania)	EUR 12,52 milioni	Rigetto del ricorso Ammenda confermata <u>T-386/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-604/13 P</u>
Zucchetti Rubinetteria (Italia)	EUR 4 milioni	Rigetto del ricorso Ammenda confermata <u>T-396/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-618/13 P</u>
Roca Sanitario (Spagna)	EUR 17,70 milioni in solido con la Laufen Austria e EUR 6,70 milioni in solido con la Roca France	Riduzione dell'ammenda in solido con la Roca France: EUR 6,298 milioni <u>T-408/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-636/13 P</u>
Laufen Austria (Austria)	EUR 32 milioni, di cui EUR 17,70 milioni in solido con la Roca Sanitario e EUR 14,30 milioni a titolo individuale	Rigetto del ricorso Ammenda confermata <u>T-411/10</u>	Annullamento della sentenza Rinvio della causa dinanzi al Tribunale <u>C-637/13 P</u>
Roca (Francia)	In solido con la Roca Sanitario (Francia): EUR 6,70 milioni	Riduzione dell'ammenda: EUR 6,298 milioni <u>T-412/10</u>	Rigetto dell'impugnazione <u>C-638/13 P</u>

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-604/13 P](#), [C-609/13 P](#), [C-611/13 P](#), [C-613/13 P](#), [C-614/13 P](#), [C-618/13 P](#), [C-619/13 P](#), [C-625/13 P](#), [C-626/13 P](#), [C-636/13 P](#), [C-637/13 P](#), [C-638/13 P](#), [C-642/13 P](#), [C-644/13 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575